



**Documento per la consultazione n. 01/2024**

**Mercato Elettrico e Piattaforma dei conti energia**

**Attuazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico**

**- TIDE**

# INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	4
<b>2. ADEGUAMENTI DI CONTESTO</b> .....	6
<b>2.1 SUPERAMENTO DEL PREZZO UNICO NAZIONALE COME PREZZO DI VALORIZZAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO SUL MGP E AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA SUL MGP (PUN Index GME®)</b> .....	7
2.1.1 SUPERAMENTO DEL PREZZO UNICO NAZIONALE COME PREZZO DI VALORIZZAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO SUL MGP E AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA SUL MGP (PUN Index GME®) -DISCIPLINA ME .....	7
2.1.2 SUPERAMENTO del PREZZO UNICO NAZIONALE COME PREZZO DI VALORIZZAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO SUL MGP E AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA SUL MGP (PUN Index GME®) – PCE.....	9
<b>2.2 INTRODUZIONE ISP PARI AL QUARTO D'ORA</b> .....	11
2.2.1 PERIODO RILEVANTE E INTERVALLI DI TEMPO DI MERCATO – DISCIPLINA ME.....	11
2.2.1.1. INTRODUZIONE DELL'INTERVALLO DI TEMPO DI MERCATO A 15 MINUTI E MUTIPLE MTU SUL MGP E SUL MI-A (Mercati in asta) .....	12
2.2.1.2. INTRODUZIONE DELL'INTERVALLO DI TEMPO DI MERCATO A 15 MINUTI E MUTIPLE MTU SUL MI-XBID	14
2.2.2 INTERVALLI DI TEMPO DI MERCATO – REGOLAMENTO PCE .....	16
2.2.3 TEMPISTICHE DELLE SESSIONI DI MERCATO – DISCIPLINA ME .....	17
2.2.4 TEMPISTICHE DELLE SESSIONI PCE – REGOLAMENTO PCE .....	18
<b>2.3 BLOCCHI</b> .....	19
2.3.1 BLOCCHI SU ME – DISCIPLINA ME.....	19
2.3.1.1 INTRODUZIONE DEI PRODOTTI A BLOCCHI SUL MGP E SUL MI-A (Mercati in asta).....	20
2.3.1.2 INTRODUZIONE DEI PRODOTTI A BLOCCHI SUL MI-XBID.....	21
2.3.2 BLOCCHI SU PCE – REGOLAMENTO PCE .....	22
<b>2.4 GARANZIE</b> .....	23
2.4.1 GARANZIE – DISCIPLINA ME .....	23
2.4.2 GARANZIE – REGOLAMENTO PCE .....	23
<b>2.5 REVISIONE DELLE UNITA' DI MISURA</b> .....	25
2.5.1 REVISIONE UNITÀ DI MISURA ME – DISCIPLINA ME .....	25
2.5.2 REVISIONE UNITÀ DI MISURA PCE– REGOLAMENTO PCE.....	26
<b>3. ADEGUAMENTI IN RECEPIMENTO DEL TIDE</b> .....	27
<b>3.1 ABILITAZIONI AD OPERARE</b> .....	28
3.1.1 SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE SUL ME – DISCIPLINA ME.....	28
3.1.2 SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE SULLA PCE – REGOLAMENTO PCE.....	30
<b>3.2 MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE</b> .....	32

3.2.1	PORTAFOGLI – DISCIPLINA ME .....	32
3.2.2	PORTAFOGLI – REGOLAMENTO PCE .....	36
3.2.3	VERIFICHE DI CONGRUITÀ TECNICA E FINANZIARIA – DISCIPLINA ME .....	36
3.2.4	VERIFICHE DI CONGRUITÀ TECNICA E FINANZIARIA – REGOLAMENTO PCE.....	38
<b>3.3</b>	<b>NOMINE</b> .....	<b>39</b>
3.3.1	NOMINE – DISCIPLINA ME .....	39
<b>4.</b>	<b>TEMPISTICHE E SCENARI DI ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE</b> .....	<b>42</b>

## 1. PREMESSA

Con deliberazione 345/2023/R/EEL del 25 luglio 2023, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo integrato del dispacciamento elettrico (TIDE) disponendo, *inter alia*, che il GME, TERNA, nonché gli altri soggetti a vario titolo coinvolti “attuino quanto di rispettiva competenza, affinché il TIDE possa avere effetti dall’1 gennaio 2025”.

Rivedendo profondamente l’attuale disegno del mercato elettrico italiano, l’implementazione del TIDE, per quanto di competenza del GME, rende necessario adeguare il disegno del mercato elettrico (ME) e della Piattaforma dei conti energia (PCE) e, conseguentemente, le previsioni regolanti il funzionamento di tali sistemi di scambio contenute, rispettivamente, nel Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (Disciplina ME) e nel Regolamento della Piattaforma dei conti energia (Regolamento PCE), nonché nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF).

Il presente documento per la consultazione viene pertanto pubblicato dal GME ai sensi, rispettivamente, dell’Articolo 3, comma 3.4, della Disciplina ME e dell’Articolo 3, comma 3.5, del Regolamento PCE, allo scopo di illustrare ai soggetti interessati le proposte di modifica della Disciplina ME e del Regolamento PCE, definite dal GME per dare attuazione alle previsioni introdotte dal TIDE.

Inoltre, vengono pubblicate le proposte di modifica di alcune delle DTF vigenti, nonché le versioni preliminari delle DTF di nuova definizione, le quali, in conseguenza delle modifiche proposte nella Disciplina ME, assumono rilievo per fornire una completa descrizione del nuovo disegno di mercato illustrato nel presente documento di consultazione. A tal proposito, si ritiene pertanto opportuno raccogliere osservazioni presso i soggetti interessati secondo quanto previsto all’Articolo 4, comma 4.3, della Disciplina ME.

Nell’ambito del procedimento consultivo, oltre agli aspetti direttamente conseguenti all’attuazione del TIDE, sono illustrate anche altre proposte di modifica formulate dal GME con l’obiettivo di armonizzare alcune regole di funzionamento del mercato elettrico italiano a quelle degli altri mercati europei, nel rispetto pur sempre delle specificità del mercato nazionale. Tali proposte sono state formulate sul presupposto che al primo gennaio 2025 si osservino le seguenti condizioni:

- Superamento del prezzo unico nazionale come prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto sul MGP e aggiornamento delle modalità di calcolo del prezzo di riferimento dell’energia elettrica scambiata sul MGP (PUN Index GME®) ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 210/21 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 18 aprile 2024 (nel seguito: D.M. MASE 18 aprile 2024) (vedi par. 2);

- Adozione in Italia dell'*Imbalance Settlement period* pari al quarto d'ora (vedi par. 2);
- Entrata in vigore delle disposizioni del TIDE (vedi par. 3).

Le suddette condizioni definiscono lo scenario rispetto al quale è stata definita la presente consultazione.

Al fine di facilitare la lettura, il DCO si compone di quattro parti:

- il presente documento illustrativo, nel quale sono riportati gli aspetti maggiormente rilevanti tra quelli oggetto di modifica e rispetto ai quali i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni;
- lo schema di articolato della Disciplina ME modificata;
- lo schema delle DTF di maggior rilievo relative alla Disciplina ME che vengono introdotte ovvero adeguate al fine di disciplinare le previsioni attuative e procedurali delle disposizioni della medesima Disciplina ME modificata;
- lo schema di articolato del Regolamento della PCE.

\*\*\*

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le osservazioni, per iscritto, al GME - **Governance**, entro e non oltre il **14 Giugno 2024**, termine di chiusura della presente consultazione, secondo la seguente modalità:

- e-mail: **info@mercatoelettrico.org**

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente utilizzando il *template Excel* messo a disposizione in allegato alla presente consultazione. Eventuali osservazioni trasmesse attraverso altri formati non saranno tenute in considerazione.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

## 2. ADEGUAMENTI DI CONTESTO

Come indicato in premessa, le proposte di modifica sono state formulate dal GME sul presupposto che, in corrispondenza del primo gennaio 2025, si verifichino le seguenti condizioni di contesto:

- superamento del prezzo unico nazionale come prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto sul MGP e aggiornamento delle modalità di calcolo del prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul MGP (PUN Index GME®) ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 210/21 e ss.mm.ii. e del D.M. MASE 18 Aprile 2024;
- adozione in Italia dell'*Imbalance Settlement period* pari al quarto d'ora;

In recepimento di tali condizioni, i testi della nuova Disciplina ME e del nuovo Regolamento PCE proposti in consultazione contengono pertanto anche interventi di modifica non direttamente connesse al TIDE, riguardanti, *inter alia*, la:

1. revisione dell'intervallo di tempo di mercato (market time unit – MTU) cui devono essere riferite rispettivamente le offerte sui mercati dell'energia e le registrazioni della PCE;
2. revisione del periodo rilevante cui devono essere riferite le registrazioni delle nomine sulla Piattaforma di Nomina (PN);
3. gestione di intervalli di tempo di mercato multipli nell'ambito dell'algoritmo di *coupling* di risoluzione dei mercati;
4. revisione delle unità di misura adottate sui mercati dell'energia, nonché sulla PN e sulla PCE;
5. introduzione di nuove tipologie di prodotti rispetto ai quali riferire offerte.

## **2.1 SUPERAMENTO DEL PREZZO UNICO NAZIONALE COME PREZZO DI VALORIZZAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO SUL MGP E AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA SUL MGP (PUN Index GME®)**

### **Riferimenti Normativi:**

- **Art 42 della Disciplina ME**
- **Art 2, comma 1, lettera xx), del Regolamento PCE**

### **2.1.1 SUPERAMENTO DEL PREZZO UNICO NAZIONALE COME PREZZO DI VALORIZZAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO SUL MGP E AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA SUL MGP (PUN Index GME®) -DISCIPLINA ME**

La Disciplina ME che sarà in vigore a far data dal 1° gennaio 2025, nella sua versione finale, recepirà altresì puntualmente le previsioni dell'articolo 13 del D.lgs 210/2021 - così come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024 n. 11 - nonché le disposizioni attuative di cui al D.M. MASE 18 Aprile 2024.

In particolare, si ricorda che l'Articolo 1 del D.M. MASE 18 Aprile 2024, ai commi 1 e 2 dispone che:

*“1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le offerte di acquisto di energia elettrica sul Mercato del giorno prima gestito dal GME sono valorizzate ai prezzi zionali.*

*1.2. Ai fini della disciplina del mercato elettrico, il GME calcola il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata nell'ambito del suddetto mercato, come media dei prezzi zionali ponderata per le quantità acquistate relativamente a portafogli zionali in prelievo in ciascuna zona geografica di mercato.”*

Il recepimento delle disposizioni di cui sopra all'interno della Disciplina ME avverrà ai sensi dell'articolo 3.5 della medesima, trattandosi di adeguamento a disposizioni normative applicabili. Pertanto tali modifiche non sono oggetto di consultazione, ma sono illustrate nel presente documento unicamente al fine di fornire una descrizione completa della Disciplina che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

Nello specifico, ai sensi delle norme attualmente vigenti, il prezzo unico nazionale è al contempo:

- il prezzo per la valorizzazione delle offerte di acquisto accettate sul MGP;
- un indice che il GME utilizza anche ai fini della Disciplina ME come: *i)* prezzo di riferimento del MTE, *ii)* prezzo per la valorizzazione dello “sbilanciamento a programma” che si determina sulla PCE, nonché *iii)* prezzo di riferimento per il MPEG.

Con l’attuazione delle disposizioni del D.M. MASE 18 Aprile 2024, nel rispetto delle tempistiche ivi definite:

- da un lato, verrà superato il prezzo unico nazionale nella sua funzione di prezzo per la valorizzazione delle offerte di acquisto sul MGP, le quali invece saranno accettate e valorizzate ai corrispondenti prezzi zionali;
- dall’altro, verranno adeguate le modalità di calcolo del prezzo di riferimento dell’energia elettrica scambiata sul MGP.

In relazione a quest’ultimo aspetto, si segnala che l’adeguamento delle modalità di calcolo del prezzo di riferimento dell’energia elettrica scambiata sul MGP sarà relativo ai seguenti aspetti:

- la ponderazione dei prezzi zionali funzionale alla determinazione del prezzo di riferimento dell’energia elettrica scambiata sul MGP sarà effettuata sugli acquisti relativi ai “portafogli in prelievo” appartenenti alle zone geografiche invece che su quelli relativi alle “unità di consumo”. Tale modifica si rende necessaria solo al fine di utilizzare la nuova classificazione introdotta dal TIDE, il quale prevede che ai fini della presentazione delle offerte sul MGP le “unità di consumo” siano sostituite dai “portafogli in prelievo”, nei quali confluiranno le attuali tipologie di unità di consumo;
- la determinazione del prezzo di riferimento dell’energia elettrica scambiata sul MGP sarà effettuata sulla base degli esiti zionali del MGP e non più contestualmente alla determinazione degli stessi, in quanto tutte le offerte, incluse quelle di acquisto, saranno accettate sulla base dei corrispondenti prezzi zionali e per tale motivo il calcolo di tale prezzo di riferimento non verrà effettuato dall’algoritmo del MGP.

A riguardo si specifica inoltre che il prezzo di riferimento dell’energia elettrica scambiata sul MGP sarà definito in corrispondenza di ciascun intervallo di tempo di mercato minimo<sup>1</sup>. Ne consegue che con l’introduzione del MTU a 15 minuti sul MGP<sup>2</sup> il prezzo di riferimento dell’energia elettrica scambiata sul MGP sarà calcolato in corrispondenza di ciascun quarto d’ora.

---

<sup>1</sup> Per intervallo di tempo di mercato si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 2.2.

<sup>2</sup> Si veda paragrafo 2.2.1.



Si segnala infine che il superamento del prezzo unico nazionale nella sua funzione di prezzo per la valorizzazione delle offerte di acquisto sul MGP implicherà l'eliminazione dei corrispettivi di non arbitraggio, allo stato previsti sugli MI per le offerte di acquisto e vendita relative ai punti di offerta valorizzati al prezzo unico nazionale.

*2.1.2 SUPERAMENTO DEL PREZZO UNICO NAZIONALE COME PREZZO DI VALORIZZAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO SUL MGP E AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA SUL MGP (PUN INDEX GME®) – PCE*

Alla luce di quanto disposto in merito al mercato elettrico e descritto al precedente paragrafo, la versione del Regolamento PCE che si sottopone alla presente consultazione è stata redatta tenendo conto del superamento del prezzo unico nazionale come prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto sul MGP.

Per quanto riguarda le partite economiche della PCE, la proposta di modifica del Regolamento PCE elaborata dal GME per tenere conto del superamento del prezzo unico nazionale e dell'aggiornamento delle modalità di calcolo del prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul MGP (PUN Index GME®) prevede che:

- i CCT siano applicati a tutte le offerte CET che risultino accettate in esito a MGP, sia a quelle in vendita (come già avviene ora) che a quelle in acquisto. In particolare, il CCT sarà calcolato per ogni offerta sulla base del differenziale tra il prezzo della zona cui l'offerta è riferita e il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul MGP di cui al D.M. MASE 18 Aprile 2024, in modo tale che:
  - o le offerte CET di vendita pagheranno/riceveranno un CCT pari al differenziale positivo/negativo tra il prezzo di riferimento e il corrispondente prezzo zonale;
  - o le offerte CET di acquisto riceveranno/pagheranno un CCT pari al differenziale positivo/negativo tra il prezzo di riferimento e il corrispondente prezzo zonale;
- gli sbilanciamenti a programma che si determinano su ciascun Conto Energia siano valorizzati al prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul MGP.



## 2.2 INTRODUZIONE ISP PARI AL QUARTO D'ORA

### Riferimenti Normativi:

- **ISP (periodo rilevante) e MTU (intervalli di tempo di mercato): Art 2, comma 1, lettere ff) e gggg)**
- **Prodotti riferiti a intervalli di tempo di mercato multipli: Art 26, comma 6, della Disciplina ME e DTF 05 rev 03 MPE**
- **Informazioni preliminari di mercato: Art 36 della Disciplina ME**

### 2.2.1 PERIODO RILEVANTE E INTERVALLI DI TEMPO DI MERCATO – DISCIPLINA ME

L'Articolo 8 del Regolamento UE 943/2019 in merito all'intervallo temporale dei mercati elettrici dispone che a partire dal 1° gennaio 2025:

- I. i TSO devono calcolare e valorizzare gli sbilanciamenti secondo un *Imbalance Settlement Period* (ISP) pari al quarto d'ora;
- II. i NEMO hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli operatori di mercato prodotti il cui intervallo di tempo di mercato (MTU) sia almeno pari all'ISP.

In primo luogo, per introdurre anche nell'ambito dei mercati e delle piattaforme gestite dal GME la distinzione tra ISP e MTU, nelle definizioni della Disciplina ME:

- è stata modificata la definizione di “periodo rilevante”, per indicare con tale espressione l'ISP la cui durata è quella definita ai sensi della “disciplina del dispacciamento”<sup>3</sup>. Il passaggio ad un ISP (periodo rilevante) pari al quarto d'ora avverrà il 1° Gennaio 2025 come previsto dal Regolamento 2195/2017, tuttavia al fine di facilitare eventuali futuri adeguamenti della durata del periodo rilevante, nella Disciplina ME la definizione di tale durata è rinviata alle DTF (DTF 10 ME). L'adozione dell'ISP a 15 minuti dal 1 gennaio 2025 implica che, a partire da tale data di flusso, le nomine sulla Piattaforma di Nomina (PN) saranno registrate con granularità quartoraria;

---

<sup>3</sup> Nella Disciplina ME, l'insieme delle delibere di Arera relative al dispacciamento elettrico (incluso il TIDE) e dei documenti regolatori emanati da Terna o comunque al di fuori del perimetro del GME è definita come “disciplina del dispacciamento”.

- è stata introdotta la definizione di “intervallo di tempo di mercato”, per indicare con tale espressione la MTU ovvero l’intervallo di tempo di mercato a cui si possono riferire i prodotti “semplici”<sup>4</sup> rispetto ai quali presentare offerte sui mercati. Anche in questo caso, poiché le MTU/intervalli di tempo di mercato dei prodotti che il GME metterà a disposizione in ciascun comparto di mercato dipendono sia dall’ISP/periodo rilevante, che da altri elementi riconducibili ai progetti di *coupling* di cui i mercati dell’energia sono parte integrante, la definizione delle MTU/intervallo di tempo di mercato disponibili in ciascun comparto (MGP, MI-A e MI-XBID) è rinviata alle DTF (DTF 05 rev 03 MPE). Inoltre, in tale DTF è stato previsto, in continuità con quanto attualmente disposto, che il numero massimo di offerte, riferibili a ciascun prodotto semplice e a ciascun portafoglio, in cui si può articolare una offerta multipla per ogni intervallo di tempo di mercato sia pari a 4.

#### **2.2.1.1. INTRODUZIONE DELL’INTERVALLO DI TEMPO DI MERCATO A 15 MINUTI E MUTIPLE MTU SUL MGP E SUL MI-A (Mercati in asta)**

---

L’introduzione dell’intervallo di tempo di mercato pari al quarto d’ora sul MGP e sul MI-A comporta l’incremento delle complessità computazionali dell’algoritmo di *coupling* utilizzato per la risoluzione dei mercati in asta, in ragione del fatto che l’ottimizzazione dei risultati di ciascun comparto dovrà essere effettuata tenendo conto di 96 periodi di tempo (i 96 quarti d’ora che compongono una giornata), in luogo degli attuali 24 (corrispondenti alle 24 ore del giorno).

Alla data di pubblicazione della presente consultazione, sono in corso di svolgimento gli approfondimenti da parte dei NEMOs e dei TSOs europei per la definizione delle tempistiche, delle modalità e di eventuali limitazioni con le quali le MTU a 15 minuti saranno rese disponibili nell’algoritmo di *coupling* utilizzato per la risoluzione dei mercati in asta, vale a dire del mercato del

---

<sup>4</sup> Per prodotto semplice si intende un prodotto riferito ad un singolo intervallo di tempo di mercato e per il quale può essere presentata una offerta di acquisto/vendita, recante un limite di prezzo e una quantità. Di contro, con il termine prodotti a blocchi si identificano prodotti relativi a una pluralità di intervalli di tempo di mercato.

giorno prima in ambito SDAC<sup>5</sup> (MGP per l'Italia) e dei mercati infragiornalieri in ambito IDAs<sup>6</sup> (MI-A per l'Italia).

Sulla base delle informazioni note al momento, la “*working assumption*” del GME è che i prodotti relativi ad MTU pari a 15 minuti siano resi disponibili ai NEMOs per le bidding zone che già hanno un ISP a 15 minuti:

- per lo SDAC (MGP in Italia) a partire da gennaio 2025<sup>7</sup>;
- per le IDAs (MI-A in Italia) a partire dal giorno di flusso 1 gennaio 2025, contestualmente all'ISP a 15 minuti.

Con l'introduzione delle MTU a 15 minuti, si pone anche il tema della messa a disposizione di prodotti caratterizzati da intervalli di tempo di mercato multipli (cd. “Multiple MTU”), oltre a quelli a 15 minuti. Infatti, su diversi tavoli europei, le associazioni che rappresentano i *Market Participants* hanno espresso la preferenza affinché l'introduzione del MTU a 15 minuti sia accompagnata dalla compresenza di MTU a 30 e/o a 60 minuti. I NEMOs europei sono orientati ad accogliere tale richiesta, a condizione che l'algoritmo di risoluzione del mercato europeo supporti tale possibilità. A tale riguardo, si rappresenta che l'introduzione delle Multiple MTUs potrebbe incrementare le complessità computazionali dell'algoritmo, tuttavia i test svolti finora hanno confermato che l'algoritmo di coupling del mercato del giorno prima è in grado di gestire in sicurezza le multiple MTUs, mentre sono ancora in corso approfondimenti per l'algoritmo di coupling per i mercati infragiornalieri.

Al momento della pubblicazione del presente DCO, la “*working assumption*” del GME con riferimento alle multiple MTUs, ovvero alla possibilità di avere prodotti riferiti a MTU pari a 30 e 60 minuti (oltre

---

<sup>5</sup> SDAC = *Single Day Ahead Coupling*

<sup>6</sup> IDAs = *Intra-Day Auctions*. Sebbene non sia oggetto della presente consultazione, si segnala che il MI-A italiano, che attualmente viene svolto in *coupling* insieme ai corrispondenti mercati di Slovenia e Grecia nell'ambito delle *Complementary Regional Intraday Auctions* (CRIDAs), a partire dalla seconda metà del 2024, secondo la pianificazione allo stato definita, sarà svolto in *coupling* congiuntamente a tutti gli altri Paesi europei nell'ambito delle *Intraday Auctions* (IDAs). Tale cambiamento non comporterà alcuna modifica operativa per quanto riguarda la partecipazione alle sessioni del MI-A, fatto salvo che l'allocazione della capacità interfrontaliera con asta implicita sarà estesa anche alle frontiere con Francia e Austria e che i risultati delle sessioni del MI-A saranno determinati da un algoritmo di *coupling* e tramite procedure analoghe a quelle utilizzate per il MGP.

<sup>7</sup> La pianificazione di dettaglio che definisce le tempistiche di Go-live dei 15 minuti su MGP è in continuo aggiornamento da parte dei NEMOs e dei TSOs e pertanto la messa a disposizione dei 15 minuti in ambito SDAC potrebbe avvenire successivamente al mese di Gennaio 2025. In ogni caso eventuali disallineamenti tra i go-live dell'ISP a 15 minuti e della MTU pari a 15 minuti su MGP e MI-A saranno gestiti nelle DTF.

alla MTU pari 15 minuti), è che tali prodotti siano resi disponibili ai NEMOs per le bidding zone che già hanno un ISP a 15 minuti:

- per lo SDAC (MGP in Italia), contestualmente alle MTU a 15 minuti, secondo le tempistiche precedentemente richiamate;
- per le IDAs (MI-A in Italia) in una data ancora da definire, ma comunque successiva a gennaio 2025.

Per quanto concerne i mercati in asta gestiti dal GME (MGP e MI-A), la messa a disposizione della Multiple MTUs (MTU pari all'ora e a 30 minuti oltre a MTU pari a 15 minuti) richiede di adeguare la modalità di gestione della "priorità di dispacciamento" prevista dall'Articolo 13.3.8 del TIDE, la quale sarà applicata tra offerte relative alla medesima MTU e alla medesima zona<sup>8</sup>.

Sul tema, il GME ritiene che i *Market Participants* del mercato italiano debbano essere posti nelle condizioni di poter ottimizzare la loro strategia di trading avvalendosi di intervalli di tempo di mercato multipli e propone pertanto di mettere a disposizione la funzionalità della Multiple MTU sul MGP e sul MI-A non appena la stessa sarà resa disponibile per tutti i NEMOs dall'algoritmo di *coupling*.

#### 2.2.1.2. INTRODUZIONE DELL'INTERVALLO DI TEMPO DI MERCATO A 15 MINUTI E MULTIPLE MTU SUL MI-XBID

---

Per il MI-XBID, il passaggio dai prodotti riferiti a un intervallo di tempo di mercato orario ai prodotti riferiti al quarto d'ora può essere tecnicamente ed autonomamente effettuato dal GME, a partire dal

---

<sup>8</sup> Con l'attuale configurazione del mercato, che si articola solo su MTU pari all'ora, la "priorità di dispacciamento" viene gestita all'interno dell'algoritmo di coupling il quale, in presenza di più offerte marginali aventi il medesimo prezzo, fa in modo che siano accettate in primo luogo le offerte riferite a tipologie di impianti aventi priorità di dispacciamento maggiore. In presenza di offerte riferite a Multiple MTUs, non essendo più possibile per l'algoritmo di coupling definire una priorità di dispacciamento tra offerte recanti lo stesso prezzo ma relative a MTUs diverse (ad esempio, una offerta di vendita a 50 €/MWh relativa a una MTU oraria (h) per un impianto termoelettrico e una offerta di vendita a 50 €/MWh per uno dei quarti d'ora inclusi in h per un impianto rinnovabile), la priorità di dispacciamento sarà applicata, in sede di accettazione delle offerte, tra le offerte recanti lo stesso prezzo, ma relative alla medesima MTU e alla medesima zona.

1° gennaio 2025, giorno di flusso in cui l'ISP pari al quarto d'ora verrà introdotto in Italia, senza che tale passaggio sia subordinato ad alcuna decisione collegiale dei NEMOs come nel caso del MGP e del MI-A.

Infatti, per l'introduzione dei 15 minuti sul MI-XBID non vi sono vincoli legati alle performance dell'algoritmo, né di coordinamento con gli altri NEMOs europei, né, da ultimo, relativi alla "priorità di dispacciamento" (i.e. merit order)<sup>9</sup>.

Data questa premessa, con il passaggio alla negoziazione a 15 minuti, si solleva anche per il MI-XBID il tema relativo alla presenza di intervalli di tempo di mercato multipli, vale a dire al mantenimento dei prodotti riferiti all'ora, nonché all'eventuale introduzione anche di prodotti riferiti a 30 minuti.

In relazione a tale aspetto, se da un lato la presenza di altri intervalli di tempo di mercato multipli oltre a quello quart'orario non solleva alcuna criticità per il software/algoritmo di XBID in ragione del fatto che non viene gestito il cross-matching<sup>10</sup> tra prodotti diversi, la creazione per ciascuna diversa MTU di tanti book in ogni bidding zone<sup>11</sup> quanti sono gli intervalli di tempo di mercato multipli solleva il rischio di indurre una eccessiva dispersione della liquidità tra una pluralità di book relativi a diverse MTU e a differenti bidding zone. Al riguardo, occorre tenere altresì in conto che nei mercati intraday in continua dove vi sono localmente prodotti a 15, 30 e 60 minuti, la liquidità si ripartisce uniformemente tra i prodotti a 15 e 60 minuti, evidenziando che gli operatori sembrano beneficiare di tali Multiple MTUs come riportato negli Stakeholder Reports<sup>12</sup> presenti sul sito web del NEMO Committee. Al contrario, l'utilizzo del prodotto a 30 minuti, presente peraltro solamente in Francia, Belgio e Germania, risulta molto limitato.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il GME intende proporre che in corrispondenza dell'introduzione in Italia dell'ISP pari a 15 minuti, su MI-XBID sia introdotto il prodotto a 15 minuti e sia mantenuto altresì il prodotto a 60 minuti in ognuna delle bidding zone del mercato italiano. Al

---

<sup>9</sup> Sui mercati in negoziazione in continua la priorità tra offerte presentate al medesimo prezzo è necessariamente definita sulla base della priorità temporale di presentazione delle offerte stesse.

<sup>10</sup> Per cross-matching si intende la funzionalità che consente di abbinare tra loro prodotti aventi intervalli di tempo diversi purché tra loro compatibili, come ad esempio un prodotto relativo ad un'ora con 4 prodotti relativi ai quattro quarti d'ora corrispondenti.

<sup>11</sup> Per l'Italia ci sono 7 bidding zone geografiche e 14 bidding zone virtuali.

<sup>12</sup> Di seguito il link agli Stakeholder Reports: <https://www.nemo-committee.eu/sidc>

contrario, in virtù del marginale valore aggiunto del prodotto a 30 minuti, il GME non intende proporre l'introduzione di tale prodotto sul MI-XBID.

Spunto per la consultazione n.1

Con il passaggio ad intervalli di tempo di mercato pari a 15 minuti, si ritiene condivisibile introdurre prodotti per intervalli di mercato pari anche a "30 minuti" e "60 minuti" (intervalli di mercato multipli) sul MGP e MI-A (Mercati in asta)?

- Sì
- No

Motivare la risposta

Spunto per la consultazione n.2

Con il passaggio ad intervalli di tempo di mercato pari a 15 minuti, si ritiene condivisibile il mantenimento anche dell'intervallo di mercato pari a 60 minuti" (intervalli di mercato multipli) sul MI-XBID e di non introdurre il prodotto a 30 minuti, atteso il limitato utilizzo dello stesso e la conseguente bassa liquidità?

- Sì
- No

Motivare la risposta

### *2.2.2 INTERVALLI DI TEMPO DI MERCATO – REGOLAMENTO PCE*

Sulla PCE la granularità temporale per la registrazione delle transazioni commerciali sarà inizialmente mantenuta oraria, anche al fine di mitigare gli impatti operativi indotti dal passaggio a transazioni con granularità quart'oraria. La possibilità di passare alla granularità quartoraria e i relativi tempi di adozione per le transazioni commerciali saranno valutate in esito alla consultazione.

Resta inteso che, attesa la relazione tra offerte CET e offerte MGP, le offerte CET potranno invece essere riferite a prodotti semplici relativi ai medesimi intervalli di mercato previsti per il MGP. Si rinvia pertanto a quanto indicato sul tema nella sezione precedente riferita alla Disciplina ME.



### Spunto per la consultazione n.3

Si condivide la proposta di mantenere, almeno inizialmente, la granularità oraria per le sole transazioni commerciali, in modo tale da mitigare gli impatti operativi del passaggio ad una granularità quattoraria contestualmente all'avvio del TIDE?

- Sì
- No

Motivare la risposta

### 2.2.3 TEMPISTICHE DELLE SESSIONI DI MERCATO – DISCIPLINA ME

L'introduzione dell'intervallo di tempo di mercato pari al quarto d'ora e delle Multiple MTUs sul MGP e sul MI-A comporta, come sopra rappresentato, l'incremento delle complessità computazionali dell'algoritmo di *coupling* utilizzato per la risoluzione del mercato, posto che l'ottimizzazione dei risultati di ciascun comparto dovrà essere effettuata tenendo conto di 96 periodi di tempo (i 96 quarti d'ora che compongono una giornata), in luogo degli attuali 24 (corrispondenti alle 24 ore del giorno). Ci si attende pertanto, in esito alle decisioni che verranno prese da NEMOs e TSOs a livello europeo:

- per MGP una estensione dei tempi necessari per il calcolo degli esiti di mercato che aumenterebbero da 17 minuti a 30 minuti riducendo altresì il periodo di *contingency* attualmente a disposizione nel processo di calcolo;
- per MI-A una possibile minima estensione dei tempi necessari per il calcolo degli esiti dell'asta, tuttavia trascurabile.

Per quanto concerne MI-XBID, si precisa che con il passaggio al quarto d'ora il termine ultimo ai fini della presentazione delle offerte (h-1) sarà cadenzato al quarto d'ora (ad esempio le offerte riferite al quarto d'ora 11:15-11:30 potranno essere presentate entro le 10:15, quelle riferite al quarto d'ora

11:30-11:45 entro le 10:30, ecc..) conseguentemente per i 96 quarti d'ora relativi ad un generico giorno di flusso ci saranno 96 gate closure distinte, una per ogni quarto d'ora<sup>13</sup>.

Allo stesso modo, sulla PN sarà possibile registrare le nomine per ognuno dei 96 quarti d'ora di ciascun giorno entro 57 minuti prima (h-57) dell'inizio del quarto d'ora stesso (esempio: le nomine riferite al quarto d'ora 11:15-11:30 potranno essere presentate entro le 10:18, quelle riferite al quarto d'ora 11:30-11:45 entro le 10:33, ecc..).

#### 2.2.4 *TEMPISTICHE DELLE SESSIONI PCE – REGOLAMENTO PCE*

L'introduzione dell'intervallo di tempo di mercato pari al quarto d'ora sul MGP non comporta alcuna modifica alle tempistiche di registrazione della PCE.

---

<sup>13</sup> Per ragioni legate alla sicurezza operativa e alla semplificazione delle attività da intraprendere con il passaggio all'ISP a 15 minuti, è possibile che inizialmente, a partire dal 1 gennaio 2025 e per una fase transitoria, a livello europeo, alcuni TSOs preferiscano mantenere una "Operating Time Unit - OTU" sull'XBID pari a 60 minuti invece di adeguare la OTU a 15 minuti al fine di renderla coerente con l'ISP (la OTU, su XBID, è la frequenza con la quale si chiude la nomina dei transiti interzonal).

## 2.3 BLOCCHI

### Riferimenti Normativi:

- **Art 26, comma 6, della Disciplina ME e DTF 05 rev 3 MPE**

#### 2.3.1 BLOCCHI SU ME – DISCIPLINA ME

La presenza del prezzo unico nazionale come requisito delle *bidding zone* italiane nell'algoritmo di *coupling* utilizzato per i mercati del giorno prima non ha reso finora possibile la gestione, nelle medesime zone, delle offerte riferite ai prodotti a blocchi<sup>14</sup>, in quanto tale tipologia di prodotti risulta incompatibile con il prezzo unico nazionale<sup>15</sup>.

Con l'introduzione del prezzo zonale anche lato acquisto, in luogo del prezzo unico nazionale, risulterà quindi possibile per il GME prevedere i prodotti a blocchi sul MGP e, con l'occasione, valutarne la messa a disposizione anche sugli altri comparti dei mercati dell'energia.

Nel seguito si riportano le proposte del GME, come descritte nella DTF 05 MPE, in tema di prodotti a blocchi rispettivamente sui mercati MGP, MI-A e MI-XBID.

Al riguardo il GME ha indicato, nella DTF 05 rev 3 MPE, quali prodotti a blocchi propone di mettere a disposizione tra le diverse tipologie di prodotti indicati nella Product Methodology sia per SDAC che SIDC<sup>16</sup>. Inoltre, in tale DTF sarà previsto un numero massimo di offerte riferibili ai blocchi che ogni operatore potrà presentare in ciascuna seduta di mercato. Fermo restando che l'intendimento del GME è quello di permettere agli operatori l'utilizzo di quanti più blocchi possibili, si ritiene opportuno introdurre un limite al numero di offerte riferibili, da parte di ciascun operatore, a questo tipo di prodotto al fine di preservare le capacità di calcolo dell'algoritmo, in linea con la Metodologia dell'algoritmo di coupling (ACER Decision n° 04/2020). L'indicazione puntuale di tale limite tuttavia,

---

<sup>14</sup> Per prodotti a blocchi si intendono prodotti che sono costituiti da più intervalli di tempo di mercato appartenenti al medesimo giorno di flusso.

<sup>15</sup> Anche il prezzo unico nazionale è un requisito opzionale dell'algoritmo di coupling.

<sup>16</sup> Di seguito si riporta la Product Methodology per SDAC e SIDC:

<https://www.nemo-committee.eu/assets/files/ACER%20Decision%2037-2020%20on%20the%20DA%20Products%20-%20Annex%20I-2f395c2074a0028949d6200dcd2c1de2.pdf>

<https://www.nemo-committee.eu/assets/files/ACER%20Decision%20on%20ID%20Products%20-%20Annex%20I%20-%20Terms%20and%20conditions-4d7017bcee0f2c2da04c5df6df63141f.pdf>

potrà essere fornita solo in un momento successivo, in esito alle simulazioni che i NEMOs europei stanno attualmente effettuando.

### 2.3.1.1 INTRODUZIONE DEI PRODOTTI A BLOCCHI SUL MGP E SUL MI-A (Mercati in asta)

---

Le tipologie di blocchi<sup>17</sup> disponibili ai sensi della *Product Methodology* per il *coupling* dei mercati del giorno prima (MGP per l'Italia) e di quelli *intraday* in asta (MI-A per l'Italia) sono i blocchi semplici e i blocchi complessi.

Considerato tuttavia che fino ad ora i blocchi non sono mai stati utilizzati in Italia e che, almeno in una fase iniziale, si intende dare agli operatori del mercato italiano la possibilità di avvalersi dei blocchi aventi maggiore diffusione e di più semplice utilizzo, il GME propone l'introduzione dei soli blocchi semplici.

I blocchi semplici sono un prodotto "obbligatorio" previsto nella *Product Methodology*, ovvero ne deve essere consentito l'uso a tutti i NEMOs che ne facciano richiesta. I blocchi semplici consistono in prodotti rispetto ai quali, nel presentare una offerta, devono essere indicati un limite di prezzo (in acquisto o in vendita), un "*acceptance ratio*"<sup>18</sup> e una quantità oggetto dell'offerta per un numero di MTU liberamente individuato dal *Market Participant* con volumi uguali per ciascuna MTU. Qualora il *Market Participant* intenda associare una quantità diversa in ciascuna MTU di cui si compone il blocco semplice, tale blocco si qualifica come "*profile block*".

Alla luce di quanto rappresentato, il GME propone dunque l'introduzione dei blocchi semplici, che possano essere anche di tipo *profile*, i quali hanno le seguenti caratteristiche:

- I. prezzo unico di offerta riferito al blocco;
- II. numero di intervalli di tempo di mercato della medesima estensione temporale (i.e. 15 minuti, 30 minuti, 1 ora) scelto dall'operatore di mercato;
- III. quantità offerta per ciascun intervallo di tempo di mercato di cui si compone il blocco;

---

<sup>17</sup> I blocchi sono costituiti da più MTU della medesima tipologia. Pertanto, se sul mercato sono disponibili Multiple MTUs (es.: 15, 30 e 60 minuti), gli operatori possono costituire blocchi formati combinando tra loro ciascuna tipologia di MTU (blocchi da 15 minuti, blocchi da 30 minuti e blocchi da 60 minuti).

<sup>18</sup> Per *acceptance ratio* si intende la percentuale minima della quantità oggetto del blocco che deve essere accettata in ciascuna MTU che compone il blocco stesso.

IV. quota minima di accettazione compresa tra 0 e 1.

Un'offerta relativa ad un prodotto a blocchi di questa tipologia risulta accettata se il prezzo di offerta in vendita o in acquisto è rispettivamente minore o uguale, in caso di vendita, oppure maggiore o uguale in caso di acquisto, del prezzo zonale medio, ponderato sui volumi accettati, degli intervalli di tempo di mercato sottesi al prodotto<sup>19</sup>.

### 2.3.1.2 INTRODUZIONE DEI PRODOTTI A BLOCCHI SUL MI-XBID

---

Sul MI-XBID, l'algoritmo europeo di *coupling* supporta gli *User defined blocks*, che secondo la *Product Methodology* sono blocchi definiti da ogni partecipante combinando tra loro intervalli di tempo di mercato di 15, 30 e 60 minuti, i quali, per essere accettati, devono abbinarsi con blocchi di analoga composizione.

Le evidenze di mercato a livello internazionale dimostrano come l'utilizzo dei prodotti a blocchi sia molto limitato, poiché l'algoritmo di *coupling* europeo di cui fa parte il MI-XBID non supporta il "*cross-matching*" tra prodotti composti da MTU differenti, sebbene tra loro compatibili<sup>20</sup>.

Per tale motivo, gli *User defined blocks* richiedono:

1. La creazione di appositi *book* da attivare "*on demand*" ogni qual volta un operatore compone il suo blocco;
2. Il necessario abbinamento di tale blocco con un blocco analogo.

Tale modalità di trading determina quindi una liquidità estremamente limitata per tale prodotto come descritto nel CACM Annual Report 2022<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> L'algoritmo di *coupling* può dare luogo ad esiti in cui ci sono blocchi che, pur soddisfacendo i criteri per l'accettazione, sono rifiutati (cd. Blocchi paradossalmente rifiutati).

<sup>20</sup> Si fa riferimento alla funzione che consente l'abbinamento, ad esempio, tra due prodotti relativi a due intervalli di 15 minuti (es. 11.00-11.15 e 11.15-11.30) con un corrispondente prodotto relativo ad un intervallo 30 minuti (11.00-11.30), oppure tra altri prodotti relativi a intervalli o blocchi di intervalli comunque compatibili tra loro.

<sup>21</sup>Di seguito si riporta il link del CACM Annual Report 2022:

<https://www.nemo-committee.eu/assets/files/cacm-annual-report-2022.pdf>

Inoltre, l'utilità dei blocchi si riduce con l'avvicinamento al tempo reale, in ragione della necessità per gli operatori di definire strategie di offerta puntuali, sui singoli intervalli di tempo di mercato, dove peraltro si concentra la maggiore liquidità.

Per i motivi sopra esposti, il GME propone di non introdurre i blocchi sul MI - XBID.

Spunto per la consultazione n.4

Si concorda sulla scelta di prevedere i soli blocchi semplici sul MGP e MI-A, che siano anche della tipologia *profile block*?

- Sì
- No

Motivare la risposta

Spunto per la consultazione n.5

Si concorda con la proposta di non introdurre gli *User Defined Block* sul MI-XBID in virtù della limitata liquidità di tale prodotto?

- Sì
- No

Motivare la risposta

### 2.3.2 BLOCCHI SU PCE – REGOLAMENTO PCE

Coerentemente con quanto previsto per il Mercato del Giorno Prima, il GME propone l'introduzione dei blocchi semplici anche su PCE, attesa la relazione tra offerte CET e offerte MGP. Le caratteristiche dei blocchi su PCE rimangono le medesime di quelle descritte nella precedente sezione per la Disciplina ME.

## 2.4 GARANZIE

### **Riferimenti Normativi:**

- **Articolo 100 della Disciplina ME e DTF 07 rev 11 ME**
- **Articolo 60 del Regolamento PCE e DTF 04 rev 5 PCE**

### 2.4.1 GARANZIE – DISCIPLINA ME

Con l'introduzione degli intervalli di tempo di mercato multipli sul MI-XBID sopra descritta, il GME ha ritenuto necessario revisionare il meccanismo di prenotazione delle garanzie modificandone la cadenza temporale di utilizzo in negoziazione continua. Nella nuova Disciplina ME, infatti, si prevederà al massimo una prenotazione per ogni intervallo di tempo di mercato minimo e per ciascun operatore. Tale proposta viene formulata con l'obiettivo di preservare le performance del sistema di trading del GME – *Local Trading System LTS* – che potrebbero subire degli aggravii in esito all'eventuale incremento delle negoziazioni indotto dal passaggio ad offerte quarto orarie e dalla quotazione di prodotti di 60 minuti.

La soluzione proposta dunque garantirebbe all'operatore di beneficiare comunque di un numero di prenotazioni sufficiente ad adeguare le garanzie disponibili ai fini della compravendita dei prodotti di mercato, nonché di prevenire l'insorgenza di difficoltà gestionali del sistema LTS.

Spunti per la consultazione n.6

Si ritiene condivisibile la revisione della funzionalità di prenotazione della garanzia proposta dal GME per le negoziazioni sul MI-XBID?

- Sì
- No

Motivare la risposta

### 2.4.2 GARANZIE – REGOLAMENTO PCE

A seguito del superamento del prezzo unico nazionale, anche le offerte di acquisto del MGP saranno valorizzate ai prezzi zonali.

Il prezzo di riferimento (PUN Index GME®), adeguato nelle sue modalità di calcolo, sarà utilizzato per la valorizzazione del CCT.

L'estensione dei prezzi zionali a tutte le offerte di acquisto comporta quindi che i CCT siano applicati anche a tutte le offerte CET in acquisto. In altri termini, per la registrazione di transazioni di acquisto che comportino la formazione di posizioni nette in acquisto sui conti energia è necessario che siano presentate al GME garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni relative al pagamento del CCT, e che le relative verifiche di congruità siano effettuate con criteri analoghi a quelli adottati per le verifiche sulle transazioni in vendita che diano luogo a posizioni nette in vendita sui conti energia in immissione. I dettagli del sistema di garanzie sono riportati nel Regolamento della PCE.

Infine, sebbene la registrazione delle transazioni PCE non determini più dei "programmi", bensì delle offerte CET<sup>22</sup>, nelle definizioni presenti nel Regolamento PCE è stata comunque mantenuta la dicitura "programmi" al fine di preservare la continuità operativa alle fidejussioni già prestate dagli operatori.

---

<sup>22</sup> Si ricorda che la programmazione commerciale si determina solamente in esito a MI-XBID e risulta essere pari alla somma di tutte le transazioni effettuate nelle precedenti sessioni del mercato a pronti.



## 2.5 REVISIONE DELLE UNITA' DI MISURA

### **Riferimenti Normativi:**

- **Articolo 5 della Disciplina ME e DTF 09 rev 1 ME**
- **Articolo 5 del Regolamento PCE.**

### 2.5.1 REVISIONE UNITÀ DI MISURA ME – DISCIPLINA ME

L'introduzione di prodotti di durata inferiore all'ora, comporta, come indicato nella DTF 09 rev 01 ME, la modifica delle unità di misura adottate sul mercato utilizzando il MW - valore della potenza – sia nella fase di negoziazione che nella fase di nomina. Per le restanti attività di mercato l'unità di misura utilizzata continuerebbe a restare il MWh, definito moltiplicando il valore della potenza in MW per la durata (h) del periodo a cui è riferito il prodotto.

Il GME propone inoltre di adottare per la presentazione delle offerte una specificazione di decimali del MW pari a 1. Questo implica che la quantità minima negoziata sui mercati dell'energia è pari a 100 kW. Tale modifica è finalizzata ad armonizzare il numero dei decimali con i quali gli operatori possono presentare offerte sui mercati del GME con quanto previsto sugli altri mercati europei, nonché con il numero di decimali con i quali vengono effettuate le nomine relative all'utilizzo delle capacità di interconnessione con l'estero.

Tale modifica viene proposta previo confronto con Terna al fine di verificare la coerenza di tale quantità (i.e. 100 KW) con la nuova mappatura delle unità prevista dal TIDE. Inoltre, è stato riscontrato nelle apposite analisi di mercato svolte dal GME, che il numero di operatori che allo stato attuale concludono transazioni per quantità minori rispetto ai 100 KW è di entità trascurabile.

Rimane d'altra parte confermata la possibilità per gli operatori di nominare quantità fino a 1 kW, pertanto nell'ambito della Piattaforma di Nomina l'unità di misura è il MW con la specificazione di 3 decimali.

Spunti per la consultazione n.7

Si ritiene condivisibile la proposta del GME secondo la quale sul ME si possano presentare offerte la cui unità di misura è il MW con specificazione di un decimale e si possano registrare nomine la cui unità di misura è il MW con specificazione di tre decimali?

- Sì
- No

Motivare la risposta

### *2.5.2 REVISIONE UNITÀ DI MISURA PCE– REGOLAMENTO PCE*

Si rinvia a quanto indicato sul tema nella sezione precedente riferita alla Disciplina ME.

### 3. ADEGUAMENTI IN RECEPIMENTO DEL TIDE

Le previsioni della Disciplina ME e del Regolamento della PCE maggiormente impattate dalla riforma del dispacciamento dell'energia elettrica disposta dal TIDE riguardano:

1. l'ambito soggettivo degli **operatori abilitati a partecipare al mercato elettrico e, quindi, alla Piattaforma di Nomina (PN), nonché alla PCE;**
2. le modalità di **presentazione delle offerte sul mercato elettrico e sulla PCE;**
3. le modalità di effettuazione delle **nomine sulla PN** delle quantità di energia in immissione e in prelievo oggetto di negoziazione sul mercato elettrico ovvero rinvenienti delle registrazioni effettuate sulla PCE.

### 3.1 ABILITAZIONI AD OPERARE

#### **Riferimenti normativi:**

- **Articolo 17 della Disciplina ME**
- **Articolo 24 del Regolamento PCE**

#### 3.1.1 SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE SUL ME – DISCIPLINA ME

Ai sensi del TIDE, sono tenuti a concludere il contratto di adesione al mercato elettrico del GME, di cui all'articolo 5 del D.lgs. 79/99, e ad assumere, quindi, la qualifica di operatori del **mercato elettrico**:

- i *Balance Responsible Party (BRP)* ovvero i soggetti da questi delegati che intendono partecipare ai mercati dell'energia e, quindi, alla PN per la nomina delle unità rimesse alla competenza del BRP;
- i *Balancing Service Provider (BSP)* che intendono partecipare al mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento ovvero che intendono effettuare sulla PN le nomine delle unità per le quali competente alla nomina sia il BSP.

Naturalmente, essendo il mercato italiano basato sul dispacciamento centralizzato di merito economico<sup>23</sup>, l'operatività sui mercati dei soggetti ammessi è strettamente dipendente dalla titolarità di BRP o BSP che tali soggetti hanno sulle unità di produzione e prelievo. La titolarità di BRP o BSP è riconosciuta da Terna che, attraverso la messa a disposizione del registro delle unità di produzione e prelievo (per queste ultime Terna fa riferimento al Registro SII gestito da Acquirente Unico), indica al GME le unità rispetto alle quali gli operatori di mercato dalla stessa qualificati BRP o BSP possono riferire offerte sui mercati per il tramite di portafogli ovvero registrare nomine sulla PN.

Pertanto, resta confermata che ogni e qualsivoglia attività di riconoscimento e mantenimento dei requisiti di titolarità delle suddette unità è in capo a TERNA.

Ai fini della partecipazione alle negoziazioni sui mercati dell'energia e alle attività di nomina dei programmi (per le unità per le quali il TIDE prevede che la nomina sia in capo al BRP), nella nuova Disciplina ME, in continuità con quanto attualmente previsto, viene disposto che gli operatori di mercato abbiano la titolarità ad effettuare tali operazioni per le unità delle quali essi stessi siano BRP

---

<sup>23</sup> Per dispacciamento centralizzato di merito economico, si intende il modello di gestione del sistema elettrico previsto dall'Articolo 5.2 del Dlgs 79/99, nel quale l'ordine di entrata in funzione degli impianti di produzione è determinata sulla base del "merito economico", come stabilito in esito alle sessioni di cui si compone il mercato elettrico.

o suoi delegati. Tuttavia, in caso di delega, è stata eliminata la previsione della cosiddetta “subdelega”, prevista nella Disciplina ME vigente, in virtù della quale un soggetto delegato alla titolarità di una unità da parte del relativo utente del dispacciamento, può a sua volta subdelegare ad un soggetto terzo tale titolarità. La rimozione della subdelega viene proposta in ragione del fatto che tale strumento non è utilizzato dagli operatori di mercato.

Sempre in tema di delega, il GME, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dal TIDE, ritiene opportuno prevedere nella nuova Disciplina ME che la delega a presentare offerte e a registrare nomine possa essere rilasciata dal BRP in favore di un solo operatore di mercato e che, in caso di delega, il BRP perda la titolarità delle proprie unità/portafoglio, ai fini della partecipazione ai mercati dell’energia e delle attività di nomina sulla PN. Sarebbe pertanto rimossa la previsione della cosiddetta “delega multipla”, attualmente prevista nella Disciplina ME, in virtù della quale un Utente del Dispacciamento (con l’entrata in vigore del TIDE qualificato come BRP) può trasferire la titolarità a presentare offerte su una unità ad una molteplicità di soggetti delegati, mantenendo al contempo esso stesso tale titolarità.

La limitazione della delega da parte del BRP ad un unico beneficiario, con la contestuale perdita, ai fini del mercato, della titolarità della unità, è dettata dalla esigenza di consentire un ordinato svolgimento delle operazioni di mercato e di nomina. Infatti, con il TIDE, le attività di negoziazione e di nomina - che oggi sono svolte contestualmente attraverso la presentazione di offerte che, qualora accettate, determinano automaticamente i corrispondenti programmi di immissione e prelievo – diventano due attività distinte, per ognuna delle quali è opportuno che vi sia un unico soggetto responsabile (BRP o delegato) e che questo coincida in entrambe le attività. Sebbene infatti, la priorità nell’attività di negoziazione relativa ad un portafoglio/unità da parte di più soggetti può essere stabilita attraverso i prezzi associati alle offerte, in sede di nomina, l’ammissione di una pluralità di soggetti a tale attività richiederebbe l’introduzione di vincoli e/o strumenti di coordinamento non definibili sulla base di un merito economico. Oltretutto, occorre sottolineare che attualmente le unità per le quali sul mercato elettrico sono presenti deleghe multiple è solo una su un totale di 9.000. La rimozione della “delega multipla” pertanto risponde altresì alla esigenza di eliminare dalla Disciplina ME istituti e procedure di cui gli operatori di mercato non si avvalgono e che, nel caso specifico, stante le novità introdotte dal TIDE, incrementerebbero la complessità operativa delle procedure di mercato, senza fornire un valore aggiunto comparabile.

Con riferimento al BSP ed alle attività da quest’ultimo svolte sui mercati del bilanciamento, in continuità con quanto attualmente previsto sul MSD, si ritiene opportuno non introdurre lo strumento di delega e ciò anche con riferimento alle attività di registrazione delle nomine sulla PN per le unità per le quali il TIDE prevede che la nomina sia registrata unicamente dal BSP.

La mancata previsione della delega del BSP è dovuta al fatto che la sua partecipazione al MSD comporta l'insorgenza di partite economiche direttamente tra il BSP e Terna che sul MSD svolge il ruolo di controparte centrale. Per tale motivo, qualora il BSP delegasse la partecipazione al MSD ad altro soggetto, quest'ultimo non avrebbe un rapporto contrattuale con Terna in virtù del quale regolare le partite economiche conseguenti alla partecipazione al MSD, le quali pertanto resterebbero in ogni caso in capo al BSP. Infine, poiché ai sensi del TIDE è previsto che il BSP sia l'unico titolato a registrare nomine sulle unità che partecipano al MSD, la mancata previsione della delega del BSP deve necessariamente applicarsi anche con riferimento alla fase di nomina sulla PN.

Pertanto, sebbene sia prevista dal TIDE, il GME allo stato non introdurrà la delega per il BSP in quanto trattasi di strumento che non offrirebbe una flessibilità operativa tale da sollevare il BSP dalle proprie responsabilità nei confronti di Terna, fatte salve eventuali diverse indicazioni provenienti dagli operatori in esito alla presente consultazione.

Spunto per la consultazione n.8

Si condivide che nella nuova Disciplina ME il GME limiti la delega sui portafogli ad un solo operatore di mercato?

- Sì
- No

Motivare la risposta

Spunto per la consultazione n.9

Si ritiene necessario lo strumento della delega per i BSP?

- Sì
- No

Motivare la risposta

### **3.1.2 SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE SULLA PCE – REGOLAMENTO PCE**

In linea con quanto previsto dal TIDE, sono tenuti a concludere col GME il contratto di adesione alla PCE e, quindi, ad assumere la qualifica di operatori della PCE:

- I BRP che hanno l'obiettivo di registrare compravendite di energia a termine;

- Gli operatori del mercato elettrico che intendono richiedere sulla PCE l’assegnazione di un Conto Energia in Bianco al fine di poter registrare acquisiti e vendite a termine pur in assenza di un sottostante fisico;
- I soggetti delegati dai BRP allo svolgimento delle attività di cui sopra;
- Gli operatori di mercato assegnatari di portafogli di stoccaggio 210/21 che svolgono l’attività di registrazione di compravendita di energia a termine all’interno dei Conti di stoccaggio.

Anche per la PCE le procedure di ammissione seguono i medesimi criteri previsti nella Disciplina ME, richiamati nel precedente paragrafo, che rimangono invariati rispetto a quelli attualmente previsti.

Sulla PCE, con riferimento allo strumento della delega, il GME propone nel nuovo Regolamento PCE di conservare il meccanismo già in essere che prevede la delega sul conto e la delega per quota sull’unità (col TIDE, sul portafoglio) a favore di più operatori (cd “delega multipla per quota”). A differenza di quanto avviene sul mercato elettrico, per il quale è presente sia una fase di negoziazione che una fase di nomina, ragione per cui per le motivazioni sopra espresse la delega multipla introdurrebbe un fattore di complicazione, sulla PCE essendo presente la sola fase di negoziazione (i.e. registrazione delle posizioni nette dei conti energia PCE) e non anche la fase di nomina, nulla osta al mantenimento della delega multipla.

Spunto per la consultazione n.10

Si ritiene condivisibile mantenere nel nuovo Regolamento PCE il meccanismo già in essere per il quale gli utenti del dispacciamento (in futuro i BRP) hanno la possibilità di delegare sia il conto che la quota dell'unità a più operatori PCE?

- Sì
- No

Motivare la risposta

## 3.2 MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

### **Riferimenti normativi:**

#### **1. Per i portafogli:**

- **Articolo 26, comma 4, della Disciplina ME e DTF n 24 MPE**
- **Articolo 28 del Regolamento PCE**

#### **2. Per le verifiche di congruità tecnica e finanziaria:**

- **Articoli 40 e 52 della Disciplina ME e DTF 10 rev 4 MPE**
- **Articoli 36, 39, 44 e 45 del Regolamento PCE**

### 3.2.1 PORTAFOGLI – DISCIPLINA ME

Con l'approvazione del TIDE le unità di consumo e prelievo – fisiche o virtuali – parteciperanno ai mercati a pronti, per il tramite di portafogli zionali, fatta eccezione per MSD dove i riferimenti delle transazioni sul mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento continueranno ad essere le unità.

I portafogli si distinguono in fisici e commerciali e, ai sensi del TIDE, possono essere costituiti da singole unità (per le UAS i portafogli devono essere necessariamente costituiti da una singola unità sulla base di quanto richiesto dagli operatori in fase di consultazione esperita da ARERA) o da un aggregato di unità in immissione, purché della medesima tecnologia<sup>24</sup>, ovvero in prelievo.

Il GME propone che, inizialmente, nella nuova Disciplina ME l'unica regola per la costituzione dei portafogli sia quella prevista dall'articolo 10.2.4 del TIDE nei casi di assenza di comunicazione da parte del BRP ovvero che ad ogni unità (non solo le UAS, ma anche le UVN, le UVZ e le UNAP) corrisponderà un solo portafoglio fisico o commerciale. Eventuali modalità di aggregazione di più unità in un unico portafoglio potranno essere introdotte successivamente prevedendole nella DTF 23 MPE di nuova redazione, senza pertanto dover ricorrere a modifiche della Disciplina ME. Resta inteso che le modalità con cui sono costituiti i portafogli valgono per tutte le sessioni del mercato a pronti (fatta eccezione per MSD<sup>25</sup>).

---

<sup>24</sup> Si ricorda che la distinzione tecnologica si applica per le sole unità di immissione, mentre, per le unità di prelievo tale distinzione non è presente.

<sup>25</sup> Su MSD vige necessariamente lo unit bidding, in quanto ad MSD partecipano le UAS, per le quali il TIDE stesso non consente l'aggregazione in portafogli, e le UVAZ e le UVAN le quali invece non sono presenti sul MGP e sul MI.



La proposta del GME di prevedere, almeno in una prima fase, che i portafogli siano costituiti solo da una singola unità, permette di mantenere inizialmente una coerenza nei criteri adottati per tutte le tipologie di unità, dal momento che, come richiamato in precedenza, lo stesso TIDE, in esito ai riscontri ricevuti dagli operatori in sede di consultazione, impone tale soluzione per le UAS.

Tale approccio, che di fatto replica e conferma in sede di offerta le modalità dello *unit bidding*, preserva la flessibilità di programmare le unità, in fase di nomina, diversamente da come le stesse sono state offerte sul mercato e, soprattutto, minimizza la complessità e i rischi operativi legati al recepimento delle disposizioni del TIDE.

Inoltre, il mantenimento della modalità di *unit bidding* permetterebbe agli operatori di continuare ad avvalersi della nomina implicita, descritta nel paragrafo “*Nomine Disciplina ME*”, per quei portafogli per i quali vi è coincidenza tra BRP e BSP ovvero per i quali ha titolo ad effettuare le nomine il solo BRP. La nomina implicita è uno strumento che, per le unità per i quali vi è coincidenza tra BRP e BSP ovvero per i quali ha titolo ad effettuare le nomine il solo BRP, laddove non sia registrata alcuna nomina “esplicita”, attribuisce automaticamente come quantità nominata “implicitamente” quella corrispondente alla posizione commerciale del portafoglio costituito dalla medesima unità.

L’istituto della nomina implicita, oltre a risultare coerente con i criteri di costituzione dei portafogli, riduce significativamente gli oneri gestionali degli operatori BRP, consentendo in tal modo di minimizzare i rischi operativi. Con il nuovo disegno di mercato introdotto dal TIDE, i risultati del MGP non determinano più i programmi delle unità, bensì solo le posizioni commerciali che ciascun operatore (in qualità di BRP/delegato o BSP) deve poi “convertire” in nomine (ovvero programmi) sulle singole unità. Per tale motivo, è fondamentale, per garantire la necessaria sicurezza operativa delle attività di dispacciamento, che la prima fase di nomina<sup>26</sup>, la quale costituisce il punto di partenza del MSD (cui partecipano non solo le UAS, ma anche le UVN e le UVZ), continui ad avere uno strumento di back up strutturale, oggi costituito dagli esiti del MGP e del MI-A1, mentre con il nuovo disegno di mercato introdotto dal TIDE, sarà costituito dalla nomina implicita.

Si consideri inoltre, che una analoga esigenza di rafforzare i presidi di sicurezza operativa è dettata dal fatto che le finestre di nomina aumenteranno da 24 a 96, in ragione del passaggio a negoziazioni e nomine quart’orarie.

---

<sup>26</sup> Si fa riferimento alla cosiddetta “prenomina”, che oggi viene effettuata entro le ore 17.00.

Tali elementi di semplificazione e continuità rispetto all'attuale assetto operativo del mercato, nonché di minimizzazione dei rischi, che si ritengono garantiti dalla proposta del GME di prevedere, almeno in una fase iniziale, sia la coincidenza tra singole unità e portafogli sia l'istituto della nomina implicita, sono di particolare rilievo se applicati ad un mercato come quello italiano il cui corretto e ordinato funzionamento è essenziale per la sicurezza del sistema, dal momento che il mercato stesso determina il primo dispacciamento zonale di tutto il parco di generazione italiano.

Oltre alla soluzione sopra descritta, che è quella rispetto alla quale sono state redatte le proposte di modifica sia alla Disciplina del Mercato Elettrico che al Regolamento PCE oggetto della presente consultazione, il GME valuterà anche la percorribilità di una soluzione alternativa che potrebbe eventualmente essere adottata a partire da una fase successiva al 1° gennaio 2025.

Tale soluzione alternativa prevedrebbe la aggregazione di default di alcune tipologie di unità in portafogli<sup>27</sup>.

La possibilità di adottare tale aggregazione, nonché la scelta di quali tipologie di unità potrebbero essere oggetto di detta aggregazione, potrà tuttavia essere compiutamente valutata non solo sulla base delle osservazioni che il GME riceverà nel corso del processo consultivo, ma anche una volta che sarà nota la effettiva numerosità delle unità diverse dalle UAS e che sono previste dal TIDE, in modo tale da tenere conto dei reali costi e benefici che tale eventuale aggregazione comporterebbe sia per le attività in capo agli operatori istituzionali che ai partecipanti al mercato.

Resta inteso che la possibilità di aggregare alcune tipologie di unità dovrebbe in ogni caso rispettare le seguenti condizioni: i) tale aggregazione si applicherebbe di default ad alcune tipologie di unità, diverse dalle UAS, senza possibilità per ciascun operatore di selezionare di volta in volta se e come aggregare

---

<sup>27</sup> L'aggregazione non riguarderebbe in ogni caso le UAS e dovrebbe necessariamente rispettare i vincoli di tecnologia previsti dal TIDE.

le unità<sup>28</sup>; e ii) sarebbe mantenuto l'istituto della nomina implicita per salvaguardare la sicurezza operativa della fase di nomina<sup>29</sup>.

Spunto per la consultazione n.11

Si ritiene condivisibile la proposta del GME che, almeno in una fase iniziale, i portafogli siano costituiti sempre da un'unica unità, in modo da gestire in sicurezza il passaggio al disegno di mercato previsto da TIDE e di rendere disponibile agli operatori lo strumento della nomina implicita per ridurre i rischi operativi legati alla fase di programmazione?

- Sì
- No

Motivare la risposta

Spunto per la consultazione n.12

Si ritiene opportuno prevedere, anche a partire da una fase successiva al primo gennaio 2025, che per alcune delle tipologie di unità diverse dalle UAS e fermo restando il rispetto dei vincoli tecnologici previsti dal TIDE, il GME effettui una aggregazione di default di tali unità in un unico portafoglio e attribuisca alle stesse, laddove per tali unità non sia effettuata la nomina esplicita, una nomina implicita che si basi su un criterio convenzionale?

- Sì

---

<sup>28</sup> In questo caso le unità per le quali è prevista l'aggregazione in portafogli non potranno essere offerte singolarmente. Inoltre, per le unità per le quali sarebbe prevista l'aggregazione di default in un unico portafoglio, sarebbe adeguato anche il regime della delega: nello specifico la delega potrebbe essere presentata per tutte le unità oggetto di aggregazione di default (vale a dire per il portafoglio), senza possibilità di delegare solo unità singole. La possibilità di presentare deleghe su unità singole sarebbe pertanto prevista solo per le unità che costituiscono singolarmente un portafoglio e per le quali non viene prevista l'aggregazione di default in portafoglio.

<sup>29</sup> Per le unità eventualmente oggetto di aggregazione di default in portafoglio, la nomina implicita sarebbe attribuita, in assenza di nomina esplicita da parte del BRP/BSP secondo un criterio convenzionale ripartendo la posizione commerciale tra le unità che costituiscono il portafoglio (ad esempio proporzionalmente al margine a salire/scendere delle unità).

○ No

Motivare la risposta

### 3.2.2 PORTAFOGLI – REGOLAMENTO PCE

Con l'introduzione della modalità di offerta per *portfolio bidding* sul mercato elettrico, nel nuovo Regolamento PCE viene previsto che ciascun BRP o soggetto da quest'ultimo delegato sia titolare di conti energia cui sono sottesi portafogli zonali (in luogo delle unità), come specificato nello schema di articolato.

Invero, la scelta operata dal GME di prevedere sul mercato elettrico portafogli costituiti da singole unità consente di disporre anche sulla PCE di portafogli speculari e di perseguire, in tal modo, i seguenti obiettivi:

- a) riferire le offerte CET alle stesse unità – componenti i singoli portafogli – sia su PCE che su MGP;
- b) definire offerte congrue con i margini del portafoglio qualora i soggetti delegati su PCE e MGP per il medesimo portafoglio siano diversi.

Pertanto le modifiche al Regolamento PCE sono state apportate tenendo conto di quanto sopra esposto. Tuttavia come già riportato nella sezione precedente, nel caso in cui nel processo di consultazione emerga una maggioritaria e concorde indicazione rispetto ai processi di aggregazione, il GME valuterà, come soluzione alternativa, la formazione di portafogli costituiti da più unità aggregate sulla base di criteri applicati di default dal GME stesso. Ciò al fine di garantire l'armonizzazione dei portafogli per gli operatori su PCE e su MGP, consentendo dunque la presentazione di offerte CET riferite al medesimo oggetto e permettendo il corretto svolgimento delle verifiche di congruità rispetto al margine del portafoglio, nel caso in cui vi siano, per lo stesso portafoglio, operatori delegati differenti su PCE e su MGP.

### 3.2.3 VERIFICHE DI CONGRUITÀ TECNICA E FINANZIARIA – DISCIPLINA ME

La previsione per gli operatori di poter presentare offerte riferibili a intervalli di tempo di mercato di estensione temporale differente, multipli della minima granularità pari al quarto d'ora, comporta modifiche nei criteri utilizzati per le verifiche di congruità sia tecnica che finanziaria. Come riportato dettagliatamente nell'articolato della nuova Disciplina ME, relativamente alle verifiche di congruità

tecnica (verifiche della capienza dei margini), il controllo viene effettuato rispetto al valore del margine iniziale, comunicato da Terna, valevole per la sessione di mercato, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna unità (nel seguito margine iniziale).

Tale margine si modifica processando nell'ordine le seguenti offerte riferite a:

1. Prodotti semplici - 15 minuti
2. Prodotti semplici - 30 minuti, limitatamente a MGP e MI-A.
3. Prodotti semplici - 60 minuti
4. Prodotti complessi – Blocchi, limitatamente a MGP e MI-A.

Il suddetto meccanismo comporta che l'offerta presentata dall'operatore è congrua qualora la relativa quantità sia inferiore al minore tra i margini residui relativi ai periodi rilevanti ricompresi nell'intervallo di tempo di mercato cui si riferisce l'offerta oggetto di verifica. Si riporta di seguito un esempio:

**Portafoglio A (nel seguito  $P_A$ ) in immissione con margine iniziale 0 – 100**

- **Offerta<sub>1</sub>** al quarto d'ora 11:00 -11:15 sul  $P_A$  per una  $Q=30$  MW → l'offerta, con riferimento al periodo rilevante 11:00 -11:15, è congrua; conseguentemente il margine iniziale si modifica ed è pari a 0 -70;
- **Offerta<sub>2</sub>** al quarto d'ora 11:15 -11:30 sul  $P_A$  per una  $Q=20$  MW → l'offerta, con riferimento al periodo rilevante 11:15 -11:30, è congrua; conseguentemente, il margine iniziale si modifica ed è pari a 0 - 80;
- **Offerta<sub>3</sub>** alla mezz'ora 11:00 -11:30 sul  $P_A$  per una  $Q=40$  MW → dopo aver verificato congrue l' Offerta<sub>1</sub> e Offerta<sub>2</sub> riferite a intervalli di tempo di mercato di estensione inferiore, l'Offerta<sub>3</sub> viene verificata congrua considerando come margine il minore tra i margini residui relativi ai periodi rilevanti ricompresi nell'intervallo di tempo di mercato dell'Offerta<sub>3</sub>. In tal modo la quantità specificata (40MW) nell'Offerta<sub>3</sub> risulta essere sicuramente congrua sia nel periodo rilevante 11:00 -11:15 che nel periodo rilevante 11:15 -11:30.
- **Offerta<sub>4</sub>** all'ora 11:00 -12:00 sul  $P_A$  per una  $Q=50$  MW → dopo aver verificato congrue le Offerta<sub>1</sub>, Offerta<sub>2</sub> e Offerta<sub>3</sub> riferite a intervalli di tempo di mercato di estensione inferiore, l'Offerta<sub>4</sub> viene verificata congrua considerando come margine il minore tra i margini residui relativi ai periodi rilevanti compresi nell'intervallo di tempo di mercato dell'Offerta<sub>4</sub>. In particolare, si utilizza il margine 0-30, ottenuto riducendo il margine iniziale di 0-100 per le maggiori quantità delle offerte riferite a intervalli di mercato di estensione minore già verificate congrue (al margine iniziale si sottrae in primo luogo la maggiore delle quantità

delle offerte già verificate congrue nei singoli quarti d'ora, e in secondo luogo la maggiore delle quantità delle offerte già verificate congrue nelle singole mezz'ore). In tal modo la quantità specificata (50MW) nell'Offerta<sub>4</sub> risulta essere sicuramente non congrua sia nel periodo rilevante 11:00 -11:15 che nel periodo rilevante 11:15 -11:30; non essendo dunque l'Offerta<sub>4</sub> verificata in tutti i periodi rilevanti ricompresi nell'ora, tale offerta viene respinta in quanto non congrua.

Parimenti anche le verifiche di congruità finanziaria dovranno uniformarsi ai medesimi criteri ovvero tener conto dei diversi intervalli di tempo di mercato di durata inferiore o uguale rispetto a quello cui l'offerta oggetto di verifica si riferisce. Pertanto l'offerta verrà considerata congrua qualora il suo controvalore risulti capiente rispetto alla garanzia residua calcolata in corrispondenza di tutti gli intervalli di tempo di mercato di durata inferiore rispetto a quello cui si riferisce l'offerta stessa.

#### **3.2.4 VERIFICHE DI CONGRUITÀ TECNICA E FINANZIARIA – REGOLAMENTO PCE**

Ai fini delle verifiche di congruità tecnica delle richieste di registrazione delle transazioni su PCE, non ci sono modifiche rispetto alle verifiche che sono effettuate nel regime vigente.

Per quanto concerne le verifiche di congruità finanziaria, circoscritte come noto alle sole partite economiche relative al CCT, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo "*Garanzie – Regolamento PCE*".

### 3.3 NOMINE

#### Riferimenti normativi:

- **Articoli 59, 60, 62, comma 2 della Disciplina ME e DTF 22 rev1 MPE**

#### 3.3.1 NOMINE – DISCIPLINA ME

Con l'introduzione del TIDE, la piattaforma di nomina (PN) assume una funzione più generale e non più legata esclusivamente alle transazioni concluse sul MI-XIBID, divenendo il luogo virtuale nell'ambito del quale i soggetti definiti ai sensi dell'Articolo 17 del TIDE dovranno nominare la posizione commerciale assunta cumulativamente su MGP e MI in una specifica zona di offerta, incluse quindi le offerte CET rinvenienti dalla PCE, ai fini della determinazione del programma base.

Le modalità di nomina previste nella nuova Disciplina ME recepiscono le previsioni definite dall'ARERA per il periodo transitorio di cui all'Articolo 28.10 del TIDE, recante disposizioni della *fase transitoria per la programmazione*. Tali disposizioni, nello specifico, stabiliscono che in immissione e in prelievo vi siano saldi separati che comportano conseguentemente nomine distinte sulle relative unità. Inoltre, pur essendo possibili nomine di segno opposto (immissione e prelievo) sulle unità di produzione<sup>30</sup>, la nomina effettuata, rispettivamente e distintamente sulle unità di produzione e di consumo, deve essere complessivamente coerente con il segno della posizione commerciale dei portafogli fisici, rispettivamente in immissione e prelievo, e non superiore a tale posizione commerciale. Qualora non sia questo il caso, il GME procede alla correzione della suddetta nomina fino a concorrenza con la posizione netta secondo il seguente ordine definito nella DTF 22 rev 01 MPE ai sensi dell'Articolo 28.10 del TIDE:

- in primo luogo si correggono le nomine delle Unità non Abilitate Programmabili (UnAP);
- in secondo luogo, si riducono le nomine sulle Unità Virtuali Zonali (UVZ);
- infine, qualora dall'applicazione delle suddette riduzioni la nomina risulti ancora superiore alla posizione commerciale, si procede indistintamente alla correzione delle nomine effettuate per le UVN e le UAS.

---

<sup>30</sup> Tra le unità di produzione sono ricomprese anche i pompaggi, gli accumuli diversi da quelli ex Dlgs 210/21 e i servizi ausiliari, sulle quali possono essere registrate nomine in prelievo.

Per ciascuna delle categorie sopra riportate, qualora sia necessario ridurre le nomine in immissione, si procederà alla rettifica di tali nomine seguendo inversamente l'ordine di merito previsto dall'Articolo 2.4.3 del TIDE che indica la distinzione tecnologica per le unità di produzione. All'interno della medesima categoria tecnologica sarà poi necessario procedere alla correzione applicando un criterio pro-quota fino a concorrenza con la posizione commerciale complessiva dell'operatore.

Nel caso in cui sia necessario ridurre le nomine in prelievo, non essendo prevista nel TIDE alcuna distinzione tecnologica, per ciascuna delle categorie sopra indicate (UnAP, UVZ, UVN e UAS), si procederà in primo luogo alla correzione delle nomine secondo l'ordine precedentemente riportato per le unità in immissione e in secondo luogo si applicherà il solo criterio pro-quota.

Si ricorda che la posizione commerciale zonale dei portafogli fisici in immissione/prelievo viene determinata in base alle transazioni concluse sui portafogli fisici in immissione/prelievo riconducibili al medesimo BRP, indipendentemente dal soggetto titolato a presentare offerte su detti portafogli (BRP o soggetto delegato). Pertanto, nel caso di un BRP che abbia delegato altri soggetti a gestire le proprie unità sul mercato, per tale BRP si determinerà, per ciascun periodo rilevante e per ciascuna zona, una posizione commerciale complessiva relativa a tutti i portafogli immissione/prelievo di cui esso stesso è BRP, anche se tali portafogli sono stati offerti sul mercato da operatori delegati dal medesimo BRP.

La nomina deve essere effettuata dagli operatori che siano titolati allo svolgimento di tale attività su ogni tipologia di unità, in qualità di BRP (ovvero soggetto delegato) o BSP (in questo caso non è prevista possibilità di delega, tuttavia qualora ne venga fatta richiesta dagli operatori il GME metterà a disposizione tale strumento come descritto nel paragrafo "*Soggetti abilitati ad operare sul ME – DISCIPLINA ME*"), ai sensi delle disposizioni del TIDE.

La nomina deve essere eseguita per ciascun periodo rilevante (ISP) che corrisponderà a 15 minuti atteso che in Italia, alla data di entrata in vigore della Disciplina ME adeguata alle disposizioni del TIDE (primo Gennaio 2025), l'ISP sarà pari a tale unità temporale.

Anche nella nuova Disciplina ME viene mantenuta la "nomina implicita" per quei portafogli per i quali vi è coincidenza tra BRP e BSP ovvero per i quali il BRP ha titolo ad effettuare le nomine. Tale previsione consiste nel trasferimento automatico della nomina sulla PN delle posizioni commerciali definite in esito ai mercati dell'energia su ogni portafoglio zonale.

Resta ferma la facoltà per gli operatori di modificare la nomina implicita trasferita in automatico dai sistemi GME, la quale assurge in ogni caso anche a nomina di back-up. Si ritiene che la conferma, nei casi previsti, della nomina implicita oltre a risultare coerente con i criteri di costituzione dei portafogli



scelti dal GME e descritti in precedenza, permetta di ridurre significativamente gli oneri gestionali degli operatori BRP che siano anche BSP ovvero del BRP che ha titolo ad effettuare le nomine, e di minimizzare di conseguenza i rischi operativi, garantendo in tal modo un corretto e ordinato funzionamento del mercato essenziale per la sicurezza del sistema, posto che il mercato stesso determina il dispacciamento di tutto il parco di generazione italiano.

Per quanto attiene le nomine a saldo, le stesse sono attribuite dal GME in ciascuna zona e a ciascun BRP secondo i seguenti criteri:

- la differenza tra la posizione commerciale di tutti i portafogli fisici in immissione<sup>31</sup> costituiti da unità del BRP e la somma delle nomine registrate sulle medesime unità<sup>32</sup> dà luogo ad una nomina a saldo in immissione attribuita alla UVZ FRNP del BRP;
- la differenza tra la posizione commerciale di tutti i portafogli fisici in prelievo<sup>33</sup> costituiti da unità del BRP e la somma delle nomine registrate sulle medesime unità<sup>34</sup> dà luogo ad una nomina a saldo in immissione attribuita alla UVZ in prelievo.

Con la previsione delle nomine a saldo vengono meno le transazioni per sbilanciamento a programma MI-XBID e le conseguenti partite economiche.

---

<sup>31</sup> Esclusi i portafogli fisici corrispondenti a UVI.

<sup>32</sup> Escluse le nomine relative alle UVI.

<sup>33</sup> Esclusi i portafogli fisici corrispondenti a UVE.

<sup>34</sup> Escluse le nomine relative alle UVE.

#### 4. TEMPISTICHE E SCENARI DI ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE

Come indicato in premessa, le modifiche illustrate con il presente documento descrivono uno scenario secondo il quale il recepimento delle previsioni di cui al TIDE avvenga contestualmente alle restanti condizioni di contesto di cui al paragrafo *“Adeguamenti di contesto”*. Tuttavia, potrebbe darsi il caso che al primo gennaio 2025, data per cui è prevista allo stato l’entrata in vigore del TIDE, si siano riscontrate solo quota parte delle modifiche di contesto. In tale ipotesi, l’implementazione del nuovo disegno di mercato a regime avverrà seguendo scenari evolutivi per i quali le condizioni di contesto sottostanti devono necessariamente seguire una sequenza logico funzionale di realizzazione. Nella tabella che segue si riportano detti possibili scenari rispetto a ciascun ambito nel ME, ivi inclusa la PN.

La tabella che segue riporta la sequenza di attuazione delle modifiche di cui al presente DCO a partire dal primo Gennaio 2025. Rispetto a ciascuna delle 3 fasi temporali sono riportati gli elementi caratterizzanti le configurazioni che si avrebbero su ciascun mercato (MGP, MI-A, MI-XBID e PN) con evidenza **in verde** degli elementi di nuova introduzione conseguenti alle specifiche “*modifiche del disegno di mercato*”.

		1 Gennaio 2025				Gennaio 2025 (da confermare)	Data da definire <sup>ooo</sup>
Modifiche al disegno di mercato		Superamento prezzo unico nazionale (vedi par. 2)	TIDE	ISP a 15 MIN	MTU a 15 MIN su MI-A	MTU a 15 MIN su MGP* & Multiple MTU su MGP°	MULTIPLE MTU su MI-A
Mercati e PN	MGP	Valorizzazione delle offerte di acquisto ai prezzi zionali				Valorizzazione delle offerte di acquisto ai prezzi zionali	Valorizzazione delle offerte di acquisto ai prezzi zionali
		Blocchi				Blocchi	Blocchi
		MTU = h				MTU = ¼ h + ½ h + h	MTU = ¼ h + ½ h + h
			Merit order post coupling			Merit order post coupling	Merit order post coupling
			Unità di misura delle offerte: MW + 1 dec			Unità di misura delle offerte: MW + 1 dec	Unità di misura delle offerte: MW + 1 dec
	MI-A	Blocchi				Blocchi	Blocchi
		MTU = ¼ h				MTU = ¼ h	MTU = ¼ h + ½ h + h
			Merit order post coupling			Merit order post coupling	Merit order post coupling
			Unità di misura delle offerte: MW + 1 dec			Unità di misura delle offerte: MW + 1 dec	Unità di misura delle offerte: MW + 1 dec

	1 Gennaio 2025				Gennaio 2025 (da confermare)	Data da definire <sup>°°°</sup>
<b>Modifiche al disegno di mercato</b>	Superamento prezzo unico nazionale (vedi par. 2)	TIDE	ISP a 15 MIN	MTU a 15 MIN su MI-A	MTU a 15 MIN su MGP* & Multiple MTU su MGP <sup>°</sup>	MULTIPLE MTU su MI-A
<b>MI-XBID</b>			MTU = $\frac{1}{4} h + h$		MTU = $\frac{1}{4} h + h$	MTU = $\frac{1}{4} h + h$
	<i>Blocchi<sup>°°</sup></i>				<i>Blocchi<sup>°°</sup></i>	<i>Blocchi<sup>°°</sup></i>
<b>PN</b>		Unità di misura delle offerte: MW + 1 dec			Unità di misura delle offerte: MW + 1 dec	Unità di misura delle offerte: MW + 1 dec
		Unità di misura delle nomine: MW + 3 dec			Unità di misura delle nomine: MW + 3 dec	Unità di misura delle nomine: MW + 3 dec
			Periodo rilevante = 1/4 h		Periodo rilevante = 1/4 h	Periodo rilevante = 1/4 h

\*La data esatta di messa a disposizione dei 15 minuti su MGP sarà definita dal progetto di coupling europeo dei mercati del giorno prima (SDAC) e avverrà contestualmente per tutti i mercati del giorno prima europei

° La data esatta di messa a disposizione delle Multiple MTUs su MGP sarà definita dal progetto di coupling europeo dei mercati del giorno prima (SDAC) e avverrà contestualmente per tutti i mercati del giorno prima europei

°° I blocchi saranno resi disponibili solo se richiesto dalla maggioranza degli operatori in esito al processo di consultazione che il GME deve condurre per la modifica dei Documenti Regolatori

°°° La data per l'introduzione delle Multiple MTUs su MI-A dovrà essere stabilita dai progetti europei, dopo che le simulazioni condotte in ambito europeo avranno confermato che le performance dell'algoritmo utilizzato per il coupling delle aste intraday (MI-A) supportano le Multiple MTUs